



BANDO “CITTA’ CHE LEGGE” 2025

“Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura”

Domande frequenti - FAQ

(aggiornamento 03.12.2025)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 1. D. Chi può presentare la domanda di partecipazione come soggetto capofila sul bando “Città che legge 2025”?**
R. Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento i Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” 2024-2025-2026, di cui all’Allegato B.
L’anagrafica compilata in piattaforma dovrà riportare i dati del Comune proponente (es. “Comune di ...”, non della eventuale Biblioteca comunale).
- 2. D. È possibile presentare istanza per essere qualificati “Città che legge” e poter ottenere il requisito di partecipazione al Bando “Città che legge” 2025?**
R. No, al momento non è possibile presentare domanda per ottenere la qualifica di “Città che legge” 2024-2025-2026, i termini di presentazione dell’istanza sono scaduti il 20 dicembre 2024.
- 3. D. I Comuni che NON hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” 2024-2025-2026 possono candidare i loro progetti al bando “Città che legge” 2025?**
R. No, possono presentare domanda di finanziamento solo i Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” 2024-2025-2026 di cui all’Allegato B del Bando, sia come soggetto capofila sia come Comune in rete.
- 4. D. Un Comune vincitore nell’edizione precedente del bando: “Città che legge” 2024, può presentare domanda di partecipazione?**
R. No. Tutti i Comuni coinvolti NON devono aver ottenuto finanziamenti – individualmente o in rete – nell’edizione precedente del bando “Città che legge” 2024.
- 5. D. La nostra città era fra i Comuni accreditati come “Città che legge” nel biennio 2022-2023, è possibile partecipare al bando?**
R. No, il bando “Città che legge” 2025 è riservato alle città qualificate “Città che legge” 2024-2025-2026 come da Allegato B allo stesso bando.
- 6. D. La nostra associazione è partner di un altro progetto finanziato dal Centro per il libro e la lettura può partecipare come partner in un progetto che sarà presentato sul bando “Città che legge” 2025?**
R. Sì, un’associazione partner di un progetto già finanziato dal Centro può partecipare nel ruolo di partner in una proposta che sarà presentata sul Bando “Città che legge” 2025.

- 7. D. In riferimento all'art. 4 del bando, cosa s'intende con la dizione "limitrofo", "Comuni limitrofi"?**
- R.** Si considerano limitrofi i Comuni i cui confini amministrativo-territoriali possono ritenersi prossimi.
- 8. D. È ammissibile un progetto con una rete di Comuni non limitrofi?**
- R.** Sì. A tal proposito il bando all'art. 4 prevede che "il progetto dovrà interessare un ambito territoriale preferibilmente limitrofo al fine di non rendere le attività dispersive e/o non coerenti con l'idea di rete". Pertanto, ai fini dell'ammissibilità, i Comuni potranno essere anche non limitrofi. La Commissione valuterà la coerenza della rete in relazione al progetto presentato e alle specificità del territorio.
- 9. D. Se il nostro Comune, attraverso la biblioteca comunale, è vincitore del Bando "Lettura per tutti", può partecipare al Bando "Città che legge 2025" come capofila?**
- R.** No, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del Bando i Comuni non dovranno avere altri progetti e/o convenzioni o altre forme di collaborazione "in corso" già finanziati dal Centro, né percepire contributi che a diverso titolo e con diversi strumenti vengano erogati dal Centro.
Ai fini della soggettività giuridica del soggetto responsabile, ciò che rileva è il Codice Fiscale o la Partita IVA.
- 10. D. Attualmente, abbiamo in corso un progetto con il Centro per il libro e la lettura, il cui soggetto capofila è la Biblioteca Comunale. In questo caso, possiamo comunque partecipare al bando come partner?**
- R.** No, ai fini della soggettività giuridica ciò che rileva è il Codice Fiscale o la Partita IVA, in tale caso il soggetto Biblioteca è configurato quale il Comune. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del Bando i Comuni, anche se in rete, NON dovranno avere altri progetti e/o convenzioni o altre forme di collaborazione "in corso" già finanziati dal Centro, né percepire contributi che a diverso titolo e con diversi strumenti vengano erogati dal Centro.
- 11. D. Siamo un Comune qualificato come Città che legge di cui all'allegato B del bando. Il Comune ha una biblioteca comunale. Quale ruolo possiamo ricoprire nella partecipazione al progetto?**
- R.** Il Comune qualificato può presentare domanda in qualità di:
- Soggetto capofila;
- Comune in Rete, agganciandosi al progetto (previa accettazione da parte del Comune proponente), e ricevendo l'abilitazione al ruolo di "Comune in rete" sulla piattaforma dedicata al bando, poi compilando la "Scheda Comune in rete" – vedi art. 4 c. 3 del Bando.
L'anagrafica dovrà riportare i dati del Comune proponente (non della eventuale Biblioteca comunale).

RETI TRA COMUNI, PARTNER E SEZIONI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

- 12. D. Le biblioteche comunali o il Museo civico possono essere registrati come partner di progetto in piattaforma?**
- R.** No, la biblioteca comunale o il Museo civico che sono identificati con lo stesso codice fiscale del Comune - proponente o in rete - NON possono partecipare quali Partner di progetto censiti in piattaforma, non possono essere dunque agganciati al progetto in qualità di partner. La biblioteca, o le biblioteche comunali così come i musei civici possono partecipare nelle attività e/o essere sede di attività del progetto stesso, sarà il Comune Capofila a descrivere nei box pertinenti del formulario il coinvolgimento delle biblioteche e dei musei. Ai fini della soggettività giuridica del

soggetto responsabile, ciò che rileva è il Codice Fiscale o la Partita IVA, che in questo caso coincide con quello del Comune.

13. D. In caso di partecipazione in rete di Comuni qualificati come Città che legge 2024-2025-2026, qual è la Sezione alla quale il progetto dovrà essere candidato?

R. La Sezione per la quale i Comuni dovranno concorrere è data dalla somma del numero di abitanti dei Comuni in rete. Ad esempio, nel caso di una rete tra un Comune di 4.000 abitanti e un Comune di 5.000 abitanti il progetto dovrà essere candidato nella Sezione 2 (Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti). Ai sensi dell'art. 4 del Bando, inoltre, il finanziamento massimo ammissibile sarà quello relativo alla Sezione corrispondente alla somma degli abitanti dei Comuni in rete.

14. D. È possibile creare una rete di Comuni limitrofi, tutti con la qualifica “Città che legge” 2024-2025-2026, ma appartenenti a sezioni diverse per numero di abitanti?

R. Sì, ciascun Comune interessato può presentare una sola domanda, individualmente o in rete con altri Comuni, qualificati anch'essi “Città che legge” 2024-2025-2026. In tal caso, i Comuni coinvolti conferiscono formale mandato al Comune capofila che presenta in piattaforma il progetto in nome e per conto degli altri Comuni, obbligandosi a realizzarlo congiuntamente.

Il formale mandato attribuito al Comune capofila **non dovrà** essere trasmesso via piattaforma ma tenuto agli atti dei Comuni.

15. D. In caso di Comuni che partecipano in rete qual è il finanziamento ammissibile?

R. *“In caso di Comuni in rete, il finanziamento ammissibile per il progetto presentato sarà quello relativo alla sezione corrispondente alla somma degli abitanti di ciascun Comune componente la rete”* (cit. art. 4). In tal caso il progetto sarà presentato nella sezione corrispondente alla somma degli abitanti dei Comuni componenti la rete come previsto dall'art. 4.

16. D. I Comuni che intendono far parte della rete e i partner devono registrarsi in piattaforma?

R. Sì, i Comuni della rete e i partner, accreditandosi alla piattaforma e agganciandosi al progetto al quale aderiscono, dovranno compilare la relativa “scheda comune in rete” in caso di Comune e “scheda partner” in caso di partner, specificando il ruolo che svolgeranno nel progetto. Per maggiori delucidazioni si rimanda alla “Guida alla presentazione dei progetti” disponibile sul sito del Centro e nell'area download della piattaforma. Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno considerati solo i Comuni in rete e i partner registrati in piattaforma, agganciati al progetto con la relativa scheda compilata.

SPESE AMMISSIBILI E PROCEDURE

17. D. In relazione alle spese ammissibili: l'acquisto di scaffalature o box per i libri è un costo ritenuto ammissibile?

R. In linea generale sì, nel rispetto della disciplina dell'art. 6 del bando saranno considerate ammissibili tutte le spese funzionali alla realizzazione del progetto. Pertanto, sarà cura del soggetto proponente motivare e descrivere le diverse tipologie di spese previste nella sezione “Attività e costi” nella compilazione del progetto. La coerenza dei costi in relazione alle attività proposte sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

COFINANZIAMENTO

18. D. Il cofinanziamento può consistere nel lavoro svolto dal personale dipendente del Comune impegnato nel progetto?

R. No, le spese per il personale dipendente o comunque interno, formalmente assegnato alla realizzazione delle attività previste, sono ammissibili esclusivamente per missioni e rimborsi spese entro il limite massimo consentito del 10% costo totale di progetto.

Si ricorda, inoltre, che eventuali volontari non possono essere retribuiti per l'attività svolta e non sono ammessi contributi o costi "in natura".

19. D. Il cofinanziamento apportato da partner, associazioni, fondazioni, ETS... (non dai Comuni della rete) sarà considerato ai fini dell'attribuzione punteggio di cui al punto 8 dell'Allegato A - Criteri di valutazione?

R. No, il punteggio relativo al cofinanziamento sarà attribuito (art. 11) "*fino ad un massimo di 5 (cinque) punti per il cofinanziamento economico del progetto da parte del Comune o dei Comuni in rete*". Il bando non valorizza, ai fini del punteggio di cui al punto 8 dell'Allegato A - *Criteri di valutazione*, il cofinanziamento apportato nel progetto da "partner terzi".

20. D. L'atto amministrativo di impegno del Comune a cofinanziare il progetto (richiesto dall'art. 8) può essere la formale dichiarazione del legale rappresentante (Sindaco) nella quale vi sia l'impegno a cofinanziare il progetto?

R. No, la dichiarazione del Sindaco non è un atto amministrativo di impegno del Comune. Pertanto ai fini dell'attribuzione del punteggio, come indicato all'art. 8, comma 5 lettera b), si considerano validi solo i cofinanziamenti documentati da Delibera di Giunta Comunale o Determina Dirigenziale di impegno.

MODULISTICA E PIATTAFORMA BANDI

21. D. Esiste un formato prestabilito di modulistica visionabile esternamente alla piattaforma bandi (magari in formato .pdf), riepilogativo della documentazione richiesta ai fini dell'adesione al bando in oggetto?

R. No. Non esiste un file .pdf, ma dal proprio profilo sulla Piattaforma è sempre possibile scaricare in formato .pdf il Report di progetto, esso riporterà i form fino a quel momento compilati, o vuoti se non compilati.

Il Report di progetto è raggiungibile cliccando sul numero di protocollo e, in alto a destra dal tasto "Report". Tutta la documentazione richiesta ai fini della partecipazione al bando è disciplinata dal testo del bando medesimo.

22. D. Stiamo compilando il Bando relativo a Città che legge e ci chiedevamo se possiamo effettuare delle correzioni in tutti campi che devono essere obbligatoriamente riempiti prima dell'invio del progetto. Scriviamo e poi possiamo correggere?

R. R. è possibile correggere i testi inseriti nei form unicamente prima dell'invio della domanda. Una volta inviata non sarà possibile effettuare alcuna correzione.

PARTENARIATI

23. D. In caso di partenariato occorre produrre un documento particolare come lettere di intenti alla partecipazione al progetto che si andrà a presentare sul bando?

R. No, il bando per i partner non richiede di allegare accordi di partenariato e/o lettere di intenti. I partner dovranno agganciarsi al progetto, essere successivamente accettati e abilitati da parte del soggetto Capofila, e descriveranno il loro ruolo nella "scheda partner" di loro pertinenza. Le indicazioni di tali passaggi sono descritte nella "Guida alla presentazione dei progetti" disponibile sul sito del Centro e nell'area download della piattaforma. Si ricorda che fini dell'attribuzione del punteggio saranno considerati solo i partner registrati in piattaforma che agganciati al progetto avranno compilato la "scheda partner" di loro pertinenza.

24. D. Al progetto può aderire come partner una biblioteca "civica" di un altro Comune che possiede i requisiti previsti?

R. No, la biblioteca civica non può partecipare come partner, ma può partecipare come "Comune in Rete", in questo caso l'anagrafica in piattaforma andrà compilata sempre con i dati del Comune.

25. D. La Biblioteca comunale ha presentato entro la scadenza del termine l'istanza per il bando "Biblioteche e comunità" quarta edizione promosso dal Centro per il libro e Fondazione per il Sud, come soggetto partner. Può la biblioteca comunale partecipare anche come soggetto proponente per i bandi "Lettura per tutti 2025" e "Città che legge"(annualità 2025)?

R. Sì, è possibile presentare domanda, se in possesso dei requisiti previsti dai bandi. Nel caso in cui si risulti contemporaneamente vincitori di più Bandi di finanziamento, dovete optare per uno solo di questi comunicando tempestivamente via PEC al Centro la scelta effettuata e la contestuale rinuncia alle altre eventuali aggiudicazioni.

26. D: Il Bando all'art. 6 *Spese Ammissibili* prevede le spese per "Acquisto di beni e servizi". Rientrano in questa tipologia anche le spese relative ai "compensi" delle associazioni partner che intendono prestare i propri servizi per animare le attività candidate al progetto?

R: Il partner collabora attivamente co-ideando e/o co-realizzando una o più attività e, se previsto dal progetto, gestendo una quota non prevalente del finanziamento. In quest'ultimo caso, il partner, nei limiti dell'importo previsto, provvede direttamente agli affidamenti e rendiconta le spese sostenute tramite il Capofila che rimane il soggetto responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'intero progetto.

Il partner, pertanto, non percepisce un "compenso" per lo svolgimento di tal ruolo, ma può gestire una quota di budget rispettando le stesse regole stabilite dal Bando per il Capofila.

È importante, pertanto, non confondere il ruolo del partner con quello del fornitore di beni e/o servizi che, invece, non concorre alla realizzazione delle attività ma si limita a svolgere la sua attività imprenditoriale e/o sociale nel rispetto della normativa vigente.

Dunque, andranno inserite nella macro-voce "Acquisto di beni e servizi" solo le spese meramente relative a forniture di beni e/o servizi (es. consulenze, noleggi, service, ecc.) erogate dai fornitori.

27. D: Il Capofila può affidare ad un partner o ad un soggetto esterno l'intera gestione e realizzazione del progetto?

R: No, la gestione complessiva del progetto e, quindi, il budget, non possono essere interamente affidati ad un partner o ad un soggetto terzo, che andrebbero così di fatto a sostituirsi al Capofila.

28. D: Una biblioteca partner di un progetto vincitore su BIB 2024 può partecipare al Bando Città che legge 2025 come capofila?

R: Sì, il Comune (quindi non la singola biblioteca ma l'Ente comunale che è dotato di qualifica di Città che legge 2024-2025-2026) può partecipare all'edizione 2025 del Bando Città che legge come capofila pur essendo partner di un progetto vincitore di Biblioteche e comunità ultima edizione.

29. D: Vorremmo coinvolgere nel progetto le librerie del territorio ma non sappiamo se considerarle partner o fornitori, perché da loro acquisteremo i libri, come ci dobbiamo comportare?

R: Le librerie possono partecipare come partner del progetto se danno anche un supporto nella realizzazione dello stesso e gestiscono un'attività progettuale (es. un laboratorio di educazione lettura, un'iniziativa di promozione della lettura, un corso, ecc.). Se le librerie sono, invece, coinvolte come mero soggetto fornitore di beni, in questo caso di libri, allora la loro partecipazione al progetto si configura solo in qualità di "fornitore" e pertanto non devono essere indicate nella fase di presentazione della proposta progettuale.

30. D: Un soggetto partner può rendicontare spese per servizi (es. organizzazione di presentazioni di libri o consulenze) affidati ad un altro partner del medesimo progetto?

R: L'affidamento di un'attività ad un soggetto partner si configura a tutti gli effetti quale "fornitura di servizi". Pertanto, ai fini dell'ammissibilità della spesa e della rendicontazione dovrà essere supportata dai seguenti documenti: regolare contratto, fattura del partner-fornitore emessa nel rispetto della vigente normativa, relazione dettagliata sulle attività svolte e/o i servizi forniti, documentazione tracciabile attestante il pagamento eseguito e quietanzato.

31. D: Nel caso in cui una quota parte del finanziamento venga gestita da un partner, le spese da questo sostenute (e quindi le relative fatture) a chi devono essere intestate?

R: Le spese sostenute direttamente dal soggetto partner devono essere giustificate da documenti intestati direttamente a quest'ultimo (es. fatture emesse dai fornitori ed intestate al partner; pagamenti con bonifici quietanzati pagati dal conto istituzionale del partner). Il partner, dunque, sostiene la spesa (contratti, preventivi, fatture, bonifici o assegni dovranno essere intestati al partner) e una volta quietanzata (quindi effettivamente sostenuta e pagata) provvede a trasmettere la documentazione di spesa al Capofila che, a sua volta, rendiconterà al Centro.

32. D: Uno dei nostri partner intende emettere una fattura al Capofila, come se fosse fornitore del Capofila, come si gestisce questa situazione?

R: Il caso rappresentato si configura come fornitura di beni e/o servizi (sebbene resa da un soggetto giuridico che è anche partner di progetto). Il partner agisce, dunque, come mero fornitore. Pertanto il Capofila - che gestisce l'attività e il relativo budget - effettuerà un affidamento al fornitore-partner. Il Capofila rendiconterà le spese sostenute inserendo in piattaforma i seguenti documenti:

- preventivo di fornitura (se presente);
- contratto specifico per la fornitura sottoscritto dalle parti;
- relazione del fornitore-partner sulle attività svolte o evidenza dei beni forniti (es. elenco beni forniti/documento di trasporto e consegna, ecc);
- fattura emessa dal fornitore-partner;
- bonifico quietanzato attestante il pagamento dal Capofila al fornitore (pagato dal conto del Capofila).

PATTO PER LA LETTURA

33. D. Tutti i sottoscrittori del Patto per la Lettura devono partecipare come partner al progetto?

R. No, è a discrezione dei partner la scelta di aderire al progetto.

34. D. I sottoscrittori del Patto per la Lettura sono automaticamente partner di progetto o devono compilare la "Scheda partner" in qualità di soggetti terzi?

R. No, non sono automaticamente partner di progetto: è necessario compilare la scheda Partner e poi essere collegati al progetto dal capofila - si rinvia alla FAQ n. 24.

35. D. Abbiamo nuove adesioni in qualità di sottoscrittori del Patto per la Lettura. Come aggiorno il Patto per la lettura caricato e validato sulla banca dati?

R. Per poter aggiornare il proprio Patto per la lettura è necessario accreditarsi sulla banca dati con le proprie credenziali e seguire le indicazioni qui riportate:

- rientrare nella propria area personale;
- aprire la scheda esistente già validata;
- inserire i nuovi sottoscrittori nella schermata 1 (schermata con caselle divise per tipologia)
- caricare il nuovo pdf con la lista dei sottoscrittori aggiornata (cliccare su carica documento e dopo aver scelto il file dal proprio pc è necessario salvare, in questo modo il pdf precedente viene sostituito con quello nuovo);
- dopo questa operazione, il Patto torna "in attesa di esame" per verifica degli uffici. Fino alla nuova validazione non sarà possibile vederlo nell'area di consultazione del pubblico."

Il patto sarà valido se in modalità “in attesa di esame” e/o “Validato”. Si raccomanda di accertarsi dello stato visibile in piattaforma.

ALTRO

37. D. Specificando che il bando è relativo all'annualità 2025, quale temporalità possono avere i progetti?

R. L'annualità 2025 si riferisce esclusivamente ai fondi dell'esercizio finanziario, non al periodo di realizzazione delle attività. Ai sensi dell'art. 14 del Bando, le attività progettuali potranno essere avviate entro due mesi dalla data di sottoscrizione del Disciplinare e dovranno concludersi entro e non oltre 12 mesi a partire dalla data di avvio del progetto che sarà precisata nello stesso Disciplinare.